



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI - PESCARA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
ECONOMIA E MANAGEMENT

CLASSE L-18 - Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Coorte 2018/2019

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea IN ECONOMIA E MANAGEMENT nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18) come definita dal D.M. Università e Ricerca del 16 marzo 2007.
3. Il presente regolamento risultato approvato nelle seguenti sedute:
 - i. Consiglio di Corso di Studio: 27/04/2017
 - ii. Commissione Paritetica: 08/05/2018
 - iii. Consiglio di Dipartimento: 10/05/2018

Art. 2

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Il Corso di Studio in Economia e Management persegue l'obiettivo di formare laureati competenti nelle metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle conoscenze di base nelle discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche. Il laureato nel Corso di Studio in Economia e Management dovrà essere in grado di padroneggiare tutti i temi che riguardano le funzioni aziendali (organizzazione, pianificazione strategica, programmazione e controllo, amministrazione, marketing, produzione, finanza aziendale) per tutte le classi di aziende (commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). Il CLEM è volto, pertanto, a formare figure professionali capaci di comprendere e ben interpretare i cambiamenti in atto nell'ambito del sistema economico nazionale ed internazionale e di tradurre gli stessi in fattori strategici di competitività.

• Funzione in un contesto di lavoro

La figura professionale che il Corso di Studio in Economia e Management si propone di formare dovrà poter svolgere una pluralità di funzioni (marketing e vendita, finanza, personale, amministrazione,

controllo ecc.) nelle diverse fattispecie aziendali, di ogni ordine e grado, private e pubbliche.

- **Competenze associate alla funzione**

Il Corso di Studio in Economia e Management prepara alla professione ed al supporto nei campi della: - contabilità e problemi finanziari; - gestione e del controllo nelle imprese private; - economia aziendale; - gestione e del controllo nella pubblica amministrazione; - problemi del personale e dell'organizzazione del lavoro.

- **Sbocchi occupazionali**

I laureati del Corso di Studio in Economia e Management, oltre a poter proseguire gli studi con un corso di livello magistrale, hanno sbocchi professionali riferiti a: - attività manageriali nelle varie funzioni (marketing e vendite, finanza, personale, amministrazione ecc.) della generalità delle aziende (private, pubbliche); - attività imprenditoriale; - attività di consulenza e attività professionale. Si precisa che l'attività professionale è regolata dall'iscrizione all'Albo sezione b, previo praticantato e superamento dell'esame di stato.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Controllori fiscali - (3.4.6.5.0)
2. Contabili - (3.3.1.2.1)
3. Economi e tesorieri - (3.3.1.2.2)
4. Amministratore di stabili e condomini - (3.3.1.2.3)
5. Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0)
6. Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)
7. Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli e professioni assimilate - (3.3.2.5.0)
8. Approvvigionatori e responsabili acquisti - (3.3.3.1.0)
9. Responsabili di magazzino e della distribuzione interna - (3.3.3.2.0)
10. Tecnici della vendita e della distribuzione - (3.3.3.4.0)
11. Tecnici del marketing - (3.3.3.5.0)
12. Agenti di commercio - (3.3.4.2.0)
13. Tecnici della gestione finanziaria - (3.3.2.1.0)

Art. 3

Obiettivi formativi specifici e competenze attese

Obiettivi formativi specifici del Corso

Il Corso di Studio in Economia e Management si propone l'obiettivo di fornire una solida preparazione di base nelle discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche al fine di garantire padronanza di tutti i temi che riguardano le funzioni aziendali (organizzazione, pianificazione strategica, programmazione e controllo, amministrazione, marketing, produzione, mercati finanziari e finanza aziendale) per tutte le classi di aziende (commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione). Il Corso è quindi volto a formare figure professionali capaci di comprendere ed interpretare i cambiamenti in atto nell'ambito del sistema economico nazionale ed internazionale e di tradurre gli stessi in fattori strategici di competitività, così come richiesto dal sempre più accentuato processo di globalizzazione. Le competenze così acquisite caratterizzano una figura professionale idonea a svolgere funzioni operative in ambito aziendale a livello manageriale e gestionale e di consulenza

esterna.

Il corso nell'arco temporale previsto per il conseguimento della laurea si sviluppa in semestri, durante i quali vengono impartiti gli insegnamenti di base e caratterizzanti che consentono di acquisire conoscenze e competenze in ambito aziendale (contabilità, controllo di gestione, marketing, finanza, organizzazione aziendale, gestione strategica), giuridico (sia in ambito del diritto privato che commerciale), economico e della politica economica, quantitativo (matematico-statistico) oltre ad insegnamenti dell'area psico-sociologica che contribuiscono a fornire allo studente una visione sistemica e motivazionale del contesto in cui le aziende si trovano ad operare.

Il piano studi prevede inoltre un corso di lingua inglese e l'attività di tirocinio.

Al termine del percorso formativo il laureato in Economia e Management:

- possiede adeguate conoscenze di base della matematica e della statistica, dell'economia politica, della contabilità e dell'economia aziendale, del diritto;
- conosce i principali metodi di indagine propri delle scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- è in grado di acquisire le informazioni fondamentali per interpretare i fenomeni economici e per analizzare i fenomeni aziendali;
- è in grado di applicare i principali strumenti per la gestione aziendale e possiede competenze professionali avanzate per esercitare specifiche funzioni aziendali o per svolgere attività nell'ambito di specifici settori (manifatturiero, commerciale, servizi, intermediazione finanziaria, pubblica amministrazione)
- possiede gli strumenti cognitivi di base per lo sviluppo e l'aggiornamento delle conoscenze acquisite.

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio

- **Area Unica**

- **Conoscenza e comprensione**

Il laureato in Economia e Management dovrà possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali declinate sia per aree funzionali, sia per classi di aziende di diversi settori e dovrà essere in grado di comprendere i principali fenomeni economici e di individuare le variabili critiche di contesto. I laureati devono arrivare alle conoscenze, e dimostrare le capacità di comprensione espresse nella declaratoria degli obiettivi formativi generali della classe e specifici del Corso di Studio, con particolare riguardo ai principi e fondamenti dell'economia aziendale, con ampi riferimenti a problemi e prospettive delle imprese nelle realtà contemporanee. Inoltre dovranno maturare conoscenze concettuali e analitiche di base, sia teoriche che applicate, delle discipline economiche, sia per quanto concerne la strumentazione e la modellizzazione economica, sia per ciò che riguarda l'analisi applicata, conoscenze di base nell'area disciplinare giuridica che sono di complemento alle scienze economiche, in particolare in relazione alla gestione d'azienda (nei suoi aspetti sociali, commerciali, tributari e delle risorse umane), conoscenza a buon livello della lingua inglese acquisita eventualmente anche attraverso un periodo di studio all'estero. Tali conoscenze e capacità di comprensione forniscono le basi per operare nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni amministrative, manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni. Questo risultato sarà raggiunto attraverso:

- la frequenza assidua e attiva alle lezioni frontali che saranno integrate dall'analisi di casi aziendali e testimonianze dal mondo del lavoro;
- lo studio individuale costante e approfondito;
- il superamento delle prove di accertamento delle conoscenze.

- **Capacità di applicare conoscenza e comprensione**

Il laureato in Economia e Management dovrà essere in grado di applicare le conoscenze teoriche di base e le competenze tecniche acquisite, adattandole ai diversi contesti in cui potrebbe essere chiamato ad operare. I laureati triennali saranno in grado di applicare in modo logico e coerente il bagaglio di saperi di ordine economico, giuridico, aziendale e quantitativo che il corso offre loro a diverse fattispecie aziendali, di ogni ordine e grado, private e pubbliche, nonché con riferimento alle molteplici funzioni che potranno svolgere, ciò nel caso in cui i laureati prevedano una propria immissione diretta nel mondo del lavoro al termine del periodo di studi triennali. Nel caso, invece, in cui i laureati intendano proseguire gli studi con l'iscrizione ad una laurea magistrale, le conoscenze acquisite rappresentano la base su cui innestare nuovi saperi, rispetto ai quali fa premio una interiorizzazione compiuta di quelli propri del corso triennale e la capacità di utilizzare gli stessi in modo critico. La possibilità offerta a tutti gli studenti del Corso di Studio di inserire nel loro percorso formativo, prima della prova finale, un tirocinio presso imprese o enti convenzionati con il Dipartimento, il cui svolgimento e i cui risultati sono indirizzati e verificati da un docente in funzione di tutor (che si aggiunge al tutor aziendale) si propone di accrescere la comprensione del laureato delle problematiche aziendali così come si configurano nelle specifiche situazioni di lavoro sperimentando anche l'applicazione delle capacità costruite nel percorso di studio. La capacità di applicare conoscenze e comprensione viene rinforzata con la partecipazione attiva in aula e a gruppi di lavoro che prevedono le risoluzioni di casi aziendali e/o esercitazioni anche attraverso l'uso di applicazioni informatiche e l'utilizzo delle lingue straniere nonché incontri con imprenditori, manager, professionisti.

Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento

• Autonomia di giudizio

La padronanza di adeguate competenze tecniche e al contempo il carattere genuinamente interdisciplinare del percorso formativo permettono al laureato in Economia e Management di maturare una capacità di identificare e risolvere problemi decisionali di natura economica gestionale, applicando un'appropriata combinazione tra approcci qualitativi e quantitativi nella piena consapevolezza delle responsabilità etiche e sociali che sottostanno alle proprie azioni e ai principi etico-professionali e alla base della attività economica ed aziendale. L'offerta formativa mira a fornire una formazione teorica che, supportata dall'analisi empirica, rende il laureato in Economia e Management capace di valutare i dati economico-finanziari acquisiti dal mercato o elaborati internamente ai contesti aziendali, necessari per supportare le scelte strategiche ed operative delle imprese. Allo sviluppo di un'autonoma capacità di giudizio contribuiscono sia la partecipazione alle attività di tirocinio e/o stage sia i frequenti incontri con esperti esterni, organizzati con modalità tali da consentire un'attiva partecipazione degli studenti, chiamati ad esprimere il proprio punto di vista sugli argomenti di volta in volta trattati. Questo risultato sarà raggiunto anche attraverso:

- la discussione in aula nei gruppi di lavoro con docenti e studenti;
- il contributo personale apportato nelle verifiche del profitto;
- il contributo critico dimostrato nell'elaborazione del lavoro finale.

• Abilità comunicative

Le attività che concorrono a determinare il percorso formativo sono concepite in modo da favorire una partecipazione attiva degli studenti e lo sviluppo di adeguate capacità comunicative. I laureati in Economia e Management acquisiscono le seguenti abilità di tipo generale e specifico in ambito aziendale e di tipo interdisciplinare in ambito economico, giuridico e quantitativo:

- sapere esprimere concetti e saper argomentare sia in modo generale sia con riferimento a situazioni

aziendali;

- saper comunicare in modo compiuto ed efficace, con particolare riferimento a situazioni e problemi aziendali, utilizzando adeguate tecnologie di comunicazione e di rappresentazione;
- esprimere i principali concetti in una seconda lingua (inglese) appresa tramite apposita attività formativa e verificata mediante la relativa prova d'esame.

A tal fine, oltre alla relazione del tirocinio e alla prova finale, sono previste, nell'ambito di alcuni insegnamenti, discussioni, seminari e presentazioni, in gruppo e/o singolarmente, di casi aziendali, di indagini empiriche, di documenti prodotti da istituzioni economiche e finanziarie domestiche e internazionali. Il Corso di Studio inoltre promuove ed incentiva la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità per favorire anche lo sviluppo di adeguate abilità comunicative in un contesto internazionale. La valutazione delle abilità comunicative avviene con diverse forme:

- gli esami sono organizzati secondo modalità differenti e ciò presuppone che gli studenti sviluppino un'ampia gamma di abilità comunicative;
- gli studenti sono invitati a partecipare attivamente facendo domande e discussioni in classe.

• **Capacità di apprendimento**

Il processo formativo è concepito in modo da fornire gli strumenti cognitivi di base per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze acquisite e per sviluppare la capacità di selezionare autonomamente i quadri teorici e gli strumenti di analisi più adeguati per alimentare una funzione di apprendimento costante al fine di introdurre lo studente ad una modalità di studio di livello superiore, che consenta di scomporre i problemi nella loro complessità e di gestirne le soluzioni nelle applicazioni specifiche. L'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze fondamentali di tipo generale e specifico nelle discipline economico-aziendali e di tipo interdisciplinare in quelle economico-politiche, giuridiche e quantitative forniscono le competenze strutturate necessarie per poter affrontare gli studi universitari di II livello con l'indispensabile solidità scientifica. Il Corso di Studio permette agli studenti di inserirsi nel mondo produttivo avendo la possibilità di assimilare agevolmente la formazione specifica on the job ed essendo in grado di apprendere autonomamente, anche tramite l'uso di strumenti di e-learning.

La capacità di apprendimento è perseguita attraverso un percorso che va dai concetti intuitivi alle teorizzazioni formali, dai concetti generali, a quelli specifici, alle applicazioni concrete. Queste forme di approfondimento saranno acquisite sia attraverso la partecipazione all'attività didattica d'aula, in forma tradizionale e/o interattiva, sia con lo studio individuale ed in particolare modo con il lavoro di ricerca svolto per la stesura del lavoro finale, che richiederà inoltre la partecipazione attiva del docente tutor/relatore che darà supporto ai singoli studenti nell'acquisizione delle capacità di apprendimento e di superamento di barriere di tipo teorico (ricerca ed acquisizione dei modelli adeguati) e di ordine pratico (capacità di accedere al materiale e di elaborarlo in modo coerente con gli obiettivi prefissati). La verifica dell'acquisizione della capacità di apprendimento è effettuata valutando la qualità dei lavori individuali o di gruppo assegnati e valutando la qualità della prova finale.

Art. 4

Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ai sensi dell' art. 10 del Regolamento Didattico è, inoltre, consentita l'ammissione a un corso di laurea ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di

istruzione secondaria superiore. In questo caso lo studente ha l'obbligo di assolvere lo specifico debito formativo assegnato (OFA), ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio, così come la previsione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva.

Modalità di ammissione

L'ammissione richiede il possesso, all'atto dell'immatricolazione, di conoscenze e competenze adeguate per poter seguire proficuamente il Corso di Studio. Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono disciplinate dal Regolamento Didattico del Corso di Studio, così come la previsione degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) nel caso in cui la verifica delle conoscenze richieste per l'accesso non sia positiva.

La verifica dell'assolvimento dell'OFA avviene con l'acquisizione di un minimo di 18 CFU relativi ad insegnamenti previsti al primo anno del Piano di studi, nell'ambito delle materie di Base o Caratterizzanti (lettere a e b). In caso di mancato assolvimento dell'OFA entro il termine stabilito, gli studenti non potranno acquisire esami del secondo e terzo anno, se non all'atto del superamento dei 18 CFU richiesti, quindi, limitatamente agli studenti a cui vien assegnato, l'OFA costituisce un propedeuticità rispetto a tutti gli esami del secondo e terzo anno.

Art. 5 Offerta didattica programmata coorte

Di seguito è riportato il quadro generale delle attività formative con l'identificazione del numero e delle tipologie dei settori scientifico - disciplinari di riferimento e dei CFU attribuiti raggruppati per anno di corso.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Nei casi in cui la scelta ricada su uno degli insegnamenti erogati dal CLEM nell'ambito dell'offerta libera o su uno degli insegnamenti obbligatori lo studente non dovrà richiedere alcuna autorizzazione preliminare. L'autorizzazione da parte del Presidente del CLEM è richiesta negli altri casi. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'allegato Regolamento Prova Finale, purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente

Descrizione	Cfu	Tipologia	TAF	SSD	Ciclo
1 ANNO					
ECONOMIA AZIENDALE	9	Attività formativa monodisciplinare	A - Base	SECS-P/07	Primo Semestre
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA	9	Attività formativa monodisciplinare	A - Base	SECS-S/06	Primo Semestre
STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE	9	Attività formativa monodisciplinare	C - Affine/Integrativa	SPS/08	Primo Semestre
DIRITTO PRIVATO	6	Attività formativa	A - Base	IUS/01	Secondo Semestre

		monodisciplinare			
MICROECONOMIA	9	Attività formativa monodisciplinare	A - Base	SECS-P/01	Secondo Semestre
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/08	Secondo Semestre
LINGUA INGLESE	6	Attività formativa monodisciplinare	E - Lingua/Prova Finale	NN	Secondo Semestre
2 ANNO					
CONTABILITÀ E BILANCIO	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/07	Primo Semestre
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/10	Primo Semestre
SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9	Attività formativa monodisciplinare	C - Affine/Integrativa	SPS/07	Primo Semestre
DIRITTO COMMERCIALE	12	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	IUS/04	Secondo Semestre
MACROECONOMIA E POLITICA ECONOMICA	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/02	Secondo Semestre
STATISTICA DI BASE	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-S/01	Secondo Semestre
INSEGNAMENTO A SCELTA II ANNO	6	Attività formativa monodisciplinare	D - A scelta dello studente	NN	Secondo Semestre
3 ANNO					
CONTABILITÀ E BILANCIO (CORSO AVANZATO)	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/07	Primo Semestre
MARKETING	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/08	Primo Semestre
STATISTICA AZIENDALE	6	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-S/01	Primo Semestre
INSEGNAMENTO A SCELTA III ANNO	6	Attività formativa monodisciplinare	D - A scelta dello studente	NN	Primo Semestre
CONTROLLO DI GESTIONE	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/07	Secondo Semestre
GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE	9	Attività formativa monodisciplinare	B - Caratterizzante	SECS-P/11	Secondo Semestre
PROVA FINALE	3	Attività formativa monodisciplinare	E - Lingua/Prova Finale	PROFIN_S	Secondo Semestre
INFORMATICA AZIENDALE	3	Attività formativa monodisciplinare	F - Altro	NN	Secondo Semestre
TIROCINIO	6	Attività formativa monodisciplinare	F - Altro	NN	Secondo Semestre
TIROCINIO	3	Attività formativa	F - Altro	NN	Secondo Semestre

Art. 6**Descrizione del percorso e metodi di accertamento**

1. Il Corso di Studio in Economia e Management è organizzato in due percorsi formativi:

- percorso Triennale
- percorso Part-Time.

L'attivazione del percorso Part-Time è finalizzata a consentire agli studenti che non possono dedicarsi a tempo pieno allo studio di ripartire in due anni accademici consecutivi il totale dei crediti previsti dal regolamento didattico del Corso di studio per ogni anno full time e di usufruire delle agevolazioni delle tasse e/o dei contributi, così come disciplinato dal "Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti ai corsi di studio dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara".

2. Le attività formative proposte dal Corso di Studio in Economia e Management, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di Studio sono definiti nel Manifesto degli Studi, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Dipartimento.

3. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente di cui, ai sensi dell'art.24 del regolamento didattico di Ateneo, otto ore dedicate a lezioni frontali, e le restanti ore, fino al raggiungimento delle venticinque ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale.

4. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di Studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio", cui afferiscono i professori e ricercatori impegnati nel Corso di Studio.

5. Il Consiglio di Corso di Studio, può deliberare, ai sensi dell'art 29 del Regolamento didattico di Ateneo l'eventuale sostituzione di insegnamenti svolti nel Corso medesimo con altri, anche di Università estere, nel quadro di convenzioni interAteneo.

6. Il Consiglio di Corso di Studio, una volta valicata la soglia minima ministeriale degli immatricolati, può deliberare lo sdoppiamento di tutti o di una parte degli insegnamenti del Corso di Studio al fine di una maggiore efficacia nell'organizzazione dell'attività didattica, e nel conseguimento degli obiettivi formativi dei discenti.

Descrizione dei metodi di accertamento

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 1 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;

- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta.

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto e/o orale oppure una relazione scritta e/o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, oppure un'esercitazione al computer e possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o ad un semplice giudizio di idoneità (art.32). Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento dell'esame.

4. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente, mirate ad accertare la preparazione ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia di esame, ma il cui eventuale esito negativo non influisce sull'ammissione all'esame finale.

5. Le modalità dell'accertamento finale, che possono prevedere la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 1, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

7. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso una prova organizzata ed è volta a verificare il possesso di capacità di comprensione ed espressive. Lo studente che supera la prova acquisisce i 6 CFU previsti dall'ordinamento didattico ("idoneità").

8. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dal Delegato per i Rapporti Internazionali, e riconosciuti previa verifica della coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. I voti riportati negli esami sostenuti all'estero, opportunamente convertiti in trentesimi, concorreranno alla determinazione del voto finale di laurea.

9. Ai sensi, dell'art. 32, n.8, del Regolamento didattico di Ateneo non è consentita la ripetizione di un esame già superato. Lo studente si prenota all'appello on-line. In ogni caso la mancata prenotazione online non costituisce causa di esclusione dall'appello. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto eventuali specifiche esigenze degli studenti.

10. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a diciotto trentesimi. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia trenta.

11. È assicurata la pubblicità delle prove d'esame ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale della prova e la sua valutazione. Fermo restando il giudizio della Commissione, lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della stessa. In caso di prova scritta, è consentito allo studente ritirarsi per tutta la durata della stessa; gli esiti vengono pubblicati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, indicando il numero di matricola dello studente, che ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto, nei tempi e con le modalità previsti dal docente; lo studente ha diritto di prendere visione della propria prova prima della verbalizzazione. In caso di esami finali orali, il Presidente della Commissione informa lo studente

dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.

12. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

13. La verbalizzazione delle prove di profitto deve avvenire entro la stessa sessione di svolgimento ed è effettuata con strumenti di verbalizzazione telematica. Il verbale deve essere firmato dal solo Presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 7

Modalità di trasferimento da altri corsi di studio e criteri e procedure per il riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera di una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, secondo i criteri stabiliti nel "Regolamento Riconoscimento Crediti" allegato al presente Regolamento.

2. In conformità alle previsioni del Regolamento didattico di Ateneo (art.38), il Consiglio di Corso di Studio delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di Studio presso l'Ateneo o in altra Università, anche estera, e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto.

3. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'Università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento Riconoscimento Crediti. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. I CFU acquisiti in corsi di master universitari possono essere riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi contenuti.

4. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. I CFU eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

5. In relazione alla quantità dei CFU riconosciuti, la durata del Corso di Studio può essere abbreviata rispetto a quella normale.

6. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati a tutti gli effetti equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di

laurea magistrale, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli Ordinamenti didattici ed eventuale indicazione dei CFU da acquisire per l'ammissione alla prova finale.

7. Le domande di passaggio ad altro Corso di studi attivato presso l'Università "G. d'Annunzio" e di trasferimento da o ad altra sede universitaria devono essere presentate entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere le domande purché adeguatamente motivate.

Art. 8 **Iscrizione ad anni successivi**

Sono considerati studenti iscritti agli anni successivi coloro i quali abbiano acquisito in entrata un numero di CFU pari a quanto previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti (v. art 7 Regolamento Didattico).

Art. 9 **Caratteristiche prova finale**

Caratteristiche della Prova Finale

La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi preparata dallo studente, sotto la supervisione di un relatore, secondo le modalità specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

Modalità di svolgimento della Prova Finale

La prova finale è disciplinata dal "Regolamento Prova Finale" (art. 13 del Regolamento del Corso) 1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità di scelta dell'argomento della prova, la procedura per la designazione del docente relatore e i criteri generali di valutazione della prova finale sono disciplinati dal "Regolamento prova finale".

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è determinato come specificato nel "Regolamento Prova Finale".

Art. 10 **Struttura organizzativa e funzionamento del corso di studio**

Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è composto dai docenti affidatari degli insegnamenti e da due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso, eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Al Consiglio di Corso di Studio competono i compiti attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Consiglio di Dipartimento nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica.

In particolare, il Consiglio di Corso di Studio:

- a) propone la periodica revisione degli Ordinamenti e dei Regolamenti dei Corsi di Studio;
- b) dà indicazioni e fa proposte in merito alla programmazione delle attività formative, agli insegnamenti da attivare annualmente e alle relative coperture, qualora non vi provveda direttamente, secondo le previsioni del Regolamento di Dipartimento;
- c) provvede al riconoscimento dei CFU acquisiti in altro Corso di Studio, nonché all'eventuale riconoscimento di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio;
- d) decide in merito al riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di Studio presso l'Ateneo o in altra Università, anche estera, e sulla richiesta di abbreviazione degli studi;
- e) decide in merito ai passaggi di Corso dal vecchio al nuovo Ordinamento;
- f) esamina e approva i piani di studio individuali, verificandone la conformità ai vincoli previsti dai Decreti ministeriali relativi alla classe di appartenenza e dall'Ordinamento del Corso di Studio;
- g) decide in merito alle carriere degli studenti degli Ordinamenti didattici previgenti;
- h) concede le autorizzazioni allo svolgimento di attività formative all'estero, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e può raccomandarne la durata ottimale, in relazione all'organizzazione del singolo Corso di Studio;
- i) autorizza il congelamento della carriera accademica per il tempo in cui gli studenti frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri;
- j) provvede al riconoscimento degli studi svolti all'estero;
- k) approva che l'attività didattica sia svolta, al pari di quella di tirocinio, presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni;
- l) consente, con delibera motivata, che gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, prevedano un numero di CFU inferiore a sei;
- m) assume determinazioni in merito agli esami e alle altre verifiche di profitto, nonché alla possibilità che la prova finale di laurea, al pari dell'elaborato scritto e della tesi, possano svolgersi in lingua straniera;
- n) assume determinazioni in merito ai tirocini formativi o alle modalità equipollenti di conseguimento di CFU legati all'acquisizione di competenze tecnico-professionali durante il Corso di Studio, anche d'intesa con referenti esterni del mondo professionale;
- o) approva la guida didattica, curata annualmente dalle Strutture didattiche competenti;
- p) compila la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) entro i termini stabiliti, ai fini dell'accreditamento del Corso di Studio, ai sensi della normativa vigente
- q) redige e delibera annualmente il Rapporto Annuale di Riesame entro i termini stabiliti, ai fini dell'accreditamento del Corso di Studio, ai sensi della normativa vigente.

Obblighi di frequenza

1. Eventuali obblighi di frequenza, proposti dal docente e deliberati dal Consiglio di Corso di Studio, saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
2. È facoltà del direttore di Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento ammettere alla frequenza di un insegnamento gli studenti iscritti ad un anno del Corso di Studio precedente a quello nel quale è prevista l'erogazione dell'insegnamento.

Tutorato

1. Il Consiglio di Corso di Studio può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Ai sensi dell'Art. 40 del Regolamento didattico di Ateneo il Dipartimento attiva, presso il Corso di Studio, un servizio di tutorato, per accogliere, orientare, assistere e sostenere gli studenti, lungo tutto il Corso di studi, al fine di:

- a) offrire attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento dei debiti formativi per gli studenti dei corsi di laurea;
 - b) ridurre i tassi di abbandono; prevenire la dispersione e il ritardo negli studi; promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme;
 - c) rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi;
 - d) promuovere un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli studenti.
3. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.

Valutazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio di Corso di Studio attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche. Per tale valutazione il Consiglio di Corso di Studio si avvale delle indicazioni, parametri e indicatori del Nucleo di Valutazione di Ateneo, con le modalità e per gli effetti previsti dall'art.47 del Regolamento didattico di Ateneo.

Valutazione del carico didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio di Corso di Studio attuano iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il Consiglio di Dipartimento si avvale di Commissioni didattiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

Attribuzione dei compiti didattici

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio formula annualmente indicazioni e proposte al Dipartimento che entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, stabilisce, con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, la programmazione delle relative attività formative (insegnamenti da attivare).

Modifiche al Regolamento

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di Studio ed ha validità sino all'emanazione del Regolamento successivo. Il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Gli studenti iscritti

negli anni precedenti conservano l'offerta formativa relativa all'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 11

Iscrizione studenti a tempo parziale

L'attivazione del percorso Part-Time è finalizzata a consentire agli studenti che non possono dedicarsi a tempo pieno allo studio di ripartire in due anni accademici consecutivi il totale dei crediti previsti dal regolamento didattico del Corso di studio per ogni anno full time e di usufruire delle agevolazioni delle tasse e/o dei contributi, così come disciplinato dal "Regolamento per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti ai corsi di studio dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara". Per il percorso part time l'iscrizione agli anni successivi viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti, secondo la tabella seguente:

Riconoscimento crediti necessari per l'iscrizione agli anni successivi

Numero Crediti	Anno di iscrizione
-----------------------	---------------------------

da 0 a 18	Primo anno
da 19 a 37	Secondo anno
da 38 a 56	Terzo anno
da 57 a 75	Quarto anno
da 76 a 94	Quinto anno
da oltre 95	Sesto anno

Art. 12

Regolamento riconoscimento crediti

Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari.

Art. 2 - Competenza.

Art. 3 - Regole generali per il riconoscimento dei crediti.

Art. 4 - Riconoscimento di insegnamenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento.

Art. 5 - Iscrizione agli anni successivi.

Art. 6 - Riconoscimento parziale dei crediti.

Art. 7 - Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto.

Art. 8 - Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei.

Art.9 - Riconoscimento crediti per attività lavorativa e per attività formative ai sensi dell'art.4, comma 4,

del d.m.16 marzo 2007.

Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea e dispense.

Art. 11 - Dispense.

Art. 12 - Periodi di studi all'estero

Art. 13 - Certificazioni linguistiche

Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari.

Per riconoscimento crediti si intende l'attribuzione di crediti formativi universitari agli studenti che facciano domanda di iscrizione ad un Corso di Studio relativi ad attività formative corrispondenti ad insegnamenti universitari certificate dal superamento dell'esame o da altra forma di verifica del profitto; si intende, altresì, l'attribuzione di crediti formativi universitari alle altre attività formative previste dalla normativa vigente, secondo le modalità di seguito specificate.

Art. 2 - Competenza.

Il riconoscimento dei crediti compete al Consiglio del Corso di Studio, previa istruttoria della Commissione per il riconoscimento crediti.

Art. 3 - Regole generali per il riconoscimento dei crediti.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento didattico del corso di studio, in caso di trasferimenti da altri corsi di Studio, da altri Atenei per il riconoscimento crediti si osservano in linea generale i seguenti criteri:

1. In conformità alle previsioni del Regolamento didattico di Ateneo (art. 38), il Consiglio di Corso di Studio delibera sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di Studio presso l'Ateneo o in altra Università, anche estera, e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili in relazione al Corso di Studio prescelto.

2. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'Università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal presente Regolamento riconoscimento crediti. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente. I CFU acquisiti in corsi di master universitari possono essere riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari e dei relativi contenuti.

3. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. I CFU eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

4. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati a tutti gli effetti equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli Ordinamenti didattici ed eventuale indicazione dei CFU da acquisire per l'ammissione alla prova finale. Alla luce di tali criteri generali, per chi proviene da altri Corsi di Studio sono riconoscibili i crediti relativi agli insegnamenti già sostenuti secondo le seguenti modalità:

- automaticamente, se l'esame sostenuto ha stessa denominazione e appartiene allo stesso settore scientificodisciplinare di quelli compresi nei curricula del Corso di Studio a cui si chiede l'iscrizione;
- previo parere favorevole del responsabile dell'insegnamento nel caso in cui l'esame sostenuto, per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, non abbia la stessa denominazione e/o non appartenga allo stesso settore scientifico disciplinare di quelli compresi nei curricula del Corso di Studio a cui si chiede l'iscrizione. In tale caso il riconoscimento avviene subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio e degli impliciti obiettivi formativi. Se l'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento ha un numero di crediti diverso si procede al riconoscimento parziale ai sensi del successivo art. 6. Sarà demandata, poi, ai docenti dei singoli insegnamenti la definizione ed i termini per la necessaria integrazione. E' possibile inserire gli insegnamenti non previsti nei curricula tra gli insegnamenti a scelta dello studente, per un massimo di 12 crediti (corsi di laurea triennale) e 12 crediti (corso di laurea magistrale) purché, ai sensi dell'art 10, n. 5, lettera a) del d.m. 22 ottobre 2004, n.270, l'insegnamento a scelta sia coerente con il progetto formativo del Corso di Studio. In nessun caso possono essere attribuiti crediti per gli esami per i quali si sia ottenuta la dispensa con l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.

Art. 4 - Riconoscimento di insegnamenti dei corsi di laurea del vecchio ordinamento.

Qualora gli insegnamenti per i quali si richiede il riconoscimento appartengano ad un corso di laurea del vecchio ordinamento (esami senza crediti) si procederà come segue:

- gli insegnamenti annuali saranno valutati sino ad un massimo di 9 crediti;
- la Commissione si riserva di decidere per i laboratori caso per caso.

Art. 5 – Iscrizione agli anni successivi

L'anno di iscrizione viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti, secondo la abella seguente per il corso triennale:

Riconoscimento crediti necessari per l'iscrizione agli anni successivi

Numero	Crediti Anno di iscrizione
da 0 a 29	Primo anno
da 30 a 89	Secondo anno
da 90 e oltre	Terzo anno

Per il persorso part time l'iscrizione agli anni successivi viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti, secondo la tabella seguente:

Riconoscimento crediti necessari per l'iscrizione agli anni successivi

Numero Crediti Anno di iscrizione

da 0 a 18	Primo anno
da 19 a 37	Secondo anno
da 38 a 56	Terzo anno
da 57 a 75	Quarto anno
da 76 a 94	Quinto anno

da 95 oltre Sesto anno

Art. 6 - Riconoscimento parziale dei crediti.

Per riconoscimento parziale si intende il riconoscimento di un numero di crediti solo parzialmente corrispondente sia all'esame del quale si chiede il riconoscimento sia all'esame già sostenuto che ha consentito l'acquisizione dei crediti. L'esame verrà convalidato con il numero dei crediti (parziali) riconosciuti; la verbalizzazione della parte residua dell'esame avverrà solo per i crediti rimanenti specificando in nota: crediti integrativi.

Art. 7 - Riconoscimento crediti per ulteriori esami di profitto.

I crediti formativi ottenuti per il superamento di esami ulteriori rispetto al piano di studi non possono essere utilizzati a copertura dei crediti formativi previsti per le ulteriori attività di stage o tirocinio.

Art. 8 - Riconoscimento crediti derivanti da convenzioni con altri Atenei.

In caso di trasferimento o iscrizione ai corsi triennali da parte di studenti provenienti da altri Atenei, la valutazione e il riconoscimento di crediti formativi può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti. Nel caso lo studente abbia usufruito del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni questi non saranno riconosciuti. Fatto salvo il valore legale del titolo di studio, in caso di trasferimento o iscrizione ai corsi magistrali da parte di studenti che abbiano usufruito, presso altri Atenei, del riconoscimento di crediti formativi derivanti da specifiche convenzioni, questi ultimi non possano essere considerati per accertare i requisiti di ammissione al Corso di Studio. Tale accertamento può avvenire solo sugli esami di profitto effettivamente sostenuti presso Atenei pubblici o privati riconosciuti.

Art. 9 - Riconoscimento crediti per attività lavorativa e per attività formative ai sensi dell'art.4, comma 4, del d.m. 16 marzo 2007

L'attività lavorativa nonché le attività formative ai sensi dell'art.4, comma 4, del d.m. 16 marzo 2007 possono essere riconosciute in luogo dello stage, con l'attribuzione dei CFU previsti per il tirocinio formativo curricolare, purché si tratti di attività inerenti ai profili formativi e coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio. Ai fini della verifica delle suindicate condizioni, lo studente deve allegare alla domanda da presentare al Consiglio di Corso di Studio adeguata documentazione (composta da una autocertificazione ai sensi di legge e da una dichiarazione del superiore diretto) attestante la durata del rapporto di lavoro, la qualifica professionale e le mansioni ricoperte. L'attribuzione dei crediti è proporzionale al numero di ore svolte ed alla tipologia di attività tenendo conto che un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro.

Art. 10 - Convalida di esami sostenuti in altri corsi di laurea.

Per convalida di un esame si intende il riconoscimento dell'esame sostenuto in altro Corso di Studio dello stesso Ateneo e di altro Ateneo italiano o straniero. La convalida comporta l'attribuzione di voto che è il medesimo dell'esame già sostenuto del quale si chiede la convalida. Non possono essere riconosciuti esami precedentemente convalidati, ma solo esami effettivamente sostenuti secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Nei casi in cui sia prevista l'assegnazione di DFU, i medesimi possono essere colmati a fronte di convalide di esami sostenuti in altri corsi di laurea.

Art. 11 – Dispense.

Per dispensa si intende l'esonero per lo studente, che abbia i requisiti richiesti dalla presente norma, dal sostenimento di esami necessari per l'acquisizione dei crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Con la dispensa da un esame lo studente acquisisce i crediti corrispondenti a quell'esame senza aver sostenuto o dover sostenere la prova o altra forma di verifica del profitto. La dispensa non comporta attribuzione di voto. Gli studenti possono essere dispensati dal sostenere esami per gli insegnamenti previsti nel

piano di studi a fronte di attività formative svolte in Master Universitari (di primo e secondo livello); in tali casi la dispensa può essere riconosciuta subordinatamente alla verifica della sostanziale equivalenza dei programmi di studio e degli impliciti obiettivi formativi; le attività formative svolte in Master Universitari possono essere riconosciute per un massimo di 40 CFU. Ai fini della dispensa dalle attività di stage, possono essere riconosciute, in relazione alla durata, attività di stage già svolte in applicazione di convenzioni tra Università e Imprese od Enti, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studi.

Art. 12 – Periodi di studi all'estero

Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal CLEM, si ha cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del CdS. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in CFU tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, tutti i CFU relativi all'insieme delle attività individuate possono essere prese in considerazione, previa approvazione su proposta della Commissione rapporti internazionali. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono comunque essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale. Le disposizioni riguardanti le modalità di riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi CFU da parte di studenti dell'Ateneo sono stabilite nel Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

Art. 13 – Certificazioni linguistiche

Per il riconoscimento dei CFU relativi alla lingua inglese, la Commissione procederà alla valutazione in conformità al seguente prospetto:

- Business English Exam (BEC Vantage) - (Punteggio Minimo: 60)
- Test of English for International Communication (TOEIC) - (Punteggio Minimo: 730)
- International English Language Testing System (IELTS) - (Punteggio Minimo: Band 6)
- Test of English as a Foreign language (TOEFL) - (Punteggio Minimo: iBt = 87; pBt = 426).

Art. 13

Regolamento prova finale e determinazione del voto di laurea

Art. 1 – Prova finale

1. Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività formative autonomamente scelte, e dopo aver acquisito i crediti per le altre attività formative (laboratori e/o tirocini formativi), lo studente potrà sostenere la prova finale secondo il calendario annualmente fissato dal Consiglio di Dipartimento

2. La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi avente ad oggetto:

- i) l'approfondimento di un tema trattato in uno degli insegnamenti del corso di laurea
- ii) lo svolgimento di un caso di studio
- iii) la raccolta e l'analisi di dati finalizzati a progetti di ricerca
- iv) un approfondimento dell'attività svolta durante il tirocinio.

L'oggetto della relazione dovrà essere concordato dallo studente con il docente designato come relatore.

3. Considerato che la Prova finale prevede l'attribuzione di 3 CFU corrispondenti a 75 ore di lavoro individuale, la relazione non dovrà superare indicativamente le 70.000 battute, (30-40 pagine esclusi eventuali allegati) e dovrà essere consegnata con congruo anticipo ed approvata dal relatore.

4. Prima di sostenere la prova finale lo studente dovrà consegnare (presso la segreteria studenti del Dipartimento

di Economia aziendale), entro la scadenza stabilita, copia della relazione di cui al comma 3 in formato elettronico, unitamente ad una copia del frontespizio recante la firma del relatore.

5. La prova finale verrà valutata da una “Commissione Prova Finale” nominata dal Direttore del Dipartimento e composta da almeno tre docenti tra cui il relatore. La “Commissione Prova Finale” attribuirà un punteggio secondo quanto previsto nel successivo Art. 2 comma 3, e lo comunicherà alla “Commissione di Laurea” – di cui al successivo punto 8 - almeno sette giorni prima della data prevista dal calendario didattico per lo svolgimento degli appelli di laurea.

6. In caso di esito negativo lo studente dovrà sostenere nuovamente la prova finale.

7. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio può autorizzare che la prova finale venga sostenuta in lingua inglese.

8. La Commissione di Laurea è composta di norma da sette componenti, e comunque non meno di cinque, nominati dal Direttore del Dipartimento. La Commissione di Laurea, acquisita la documentazione relativa ai curricula dei candidati e attribuito il voto di Laurea espresso in centodecimi secondo le modalità di cui al successivo art. 2, procede alla proclamazione.

Art. 2 – Determinazione del voto finale di laurea

1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata dei voti degli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 2;
- b) del voto conseguito nella prova finale, determinato sulla base dei criteri indicati al successivo comma 3;
- c) dell’eventuale “integrazione per le lodi” ricevute negli esami sostenuti, determinata come indicato al successivo comma 4;
- d) dell’eventuale riconoscimento dello “status di studente Erasmus”, come indicato al successivo comma 5;
- e) dell’eventuale “premio carriera”, determinato come indicato al successivo comma 7, approssimando il valore della somma così ottenuta all’intero superiore, qualora il primo numero dopo la virgola sia uguale o superiore a 5, all’intero inferiore negli altri casi. Nel caso in cui la somma delle componenti a), b), c) e d) risulti pari o superiore a 110/110 e lo studente consegua il punteggio massimo previsto per la prova finale, la Commissione di Laurea all’unanimità potrà concedere la lode.

2. La media ponderata (MP) dei voti (vi) degli esami sostenuti, pesati con i relativi crediti (ci), è rapportata a centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum v_i c_i) / 110/30$$

Concorrono alla determinazione di MP anche i voti ottenuti negli esami relativi alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU), purché preventivamente incluse nel piano di studio approvato e purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall’ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto di finale laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative autonomamente scelte nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.

3. La votazione relativa alla prova finale, espressa in centodecimi, dovrà essere formulata tenendo conto sia della qualità dell’elaborato presentato, sia della capacità del candidato di esporre gli argomenti trattati avvalendosi delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso l’intero percorso formativo universitario. La Commissione potrà attribuire per la prova finale un punteggio massimo di 5 punti.

4. L'integrazione per le lodi, espressa in centodecimi, viene determinata attribuendo 0,4 punti per ogni lode ricevuta negli esami sostenuti, entro il limite massimo di 2 punti.

5. L'attribuzione dei punti per lo "status di studente Erasmus" viene determinata caso per caso, previa verifica dell'effettivo conseguimento (anche parziale) dei CFU previsti dall'accordo del programma, entro il limite massimo di due punti per soggiorni di almeno sei mesi, entro il limite massimo di un punto per soggiorni più brevi.

6. L'attribuzione dei punti relativi alla frequenza certificata di seminari, convegni, conferenze, svolte all'interno o all'esterno della sede universitaria, purché in linea con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, in misura pari a 0.1 punto per la partecipazione a ciascun evento, entro il limite massimo di n. 1 punto.

7. Il premio carriera è attribuito esclusivamente agli studenti che si laureano nel terzo anno di corso sulla base della durata degli studi come indicato nella tabella seguente:

Estiva	Autunnale	Straordinaria
3	2	1

Qualora lo studente all'atto dell'iscrizione abbia avuto un riconoscimento di crediti nella carriera, viene stabilita la soglia di 9 CFU oltre i quali il premio carriera non viene concesso.